

STATUTO  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ALN° 788 DI RACCOLTA

**Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una società mista pubblico-privata nella forma di società consortile a responsabilità limitata denominata: "G.A.L. PONTE LAMA – società consortile a responsabilità limitata" o anche, in forma abbreviata, "G.A.L. PONTE LAMA Soc. Cons. a r.l.".

**Articolo 2 – Sede**

La società ha sede legale nel Comune di Bisceglie.

La sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito di uno dei Comuni aderenti con semplice delibera assembleare che ne darà comunicazione al registro delle Imprese ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

**Articolo 3 – Durata**

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

La società potrà essere sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

**Articolo 4 – Scopo ed oggetto**

La società non ha fini di lucro ed ha per scopo la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali.

La società è costituita, in via prioritaria ma non esclusiva, per realizzare sul territorio le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dell'approccio pluri-fondo deliberato dalla Regione Puglia, in particolare mediante utilizzo congiunto dei fondi FEASR e FEAMP.

La società, quale configurazione del Gruppo Azione Locale in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale della Puglia con Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo rurale, del sistema pesca e della comunità costiera, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali del territorio in cui opera.

L'attività della società è diretta all'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità ed adeguate al contesto locale, concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, di innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale al fine di contribuire a creare posti di lavoro e a migliorare la capacità organizzativa delle anzidette comunità.

Tale attività si articola in tre azioni progettuali che si sviluppano nell'ambito di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie:

- a) Sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale, a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale;
- b) Sostegno a forme di cooperazione inter-territoriale, transnazionale e transfontaliero;
- c) Disponibilità a partecipare alla creazione di reti tra tutti i territori rurali della comunità europea e tra gli operatori dello sviluppo rurale.

La società potrà intraprendere ogni attività prevista per l'attuazione delle finalità di cui sopra ed ogni altra azione contemplata da programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi di cui al presente articolo.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale e svolgere attività di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione

*Felice Costa*

*Pierluigi Anton*

stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, anche assumendo deleghe da parte degli enti locali.

Oggetto della società sarà quindi lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- a) L'elaborazione e l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) come definito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia.
- b) La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale, sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali;
- c) L'incentivazione del turismo rurale e costiero tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e l'attuazione di iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari, artigianali e della pesca caratteristici del territorio.
- d) Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali e costiere dell'unione europea mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how.
- e) Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati.
- f) Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali).
- g) L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate.
- h) La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando eventualmente i necessari partenariati transnazionali.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari connesse con la realizzazione degli scopi sociali; potrà infine partecipare ad altri organismi consorziali ed associativi con oggetto affine o connesso al proprio.

## TITOLO II CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

### **Articolo 5 – Capitale sociale.**

Il capitale sociale è fissato in euro 25.000,00 (euro venticinquemila e centesimi zero) ed è diviso in quote minime di euro 100,00 (euro cento e centesimi zero) cadauna.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Il capitale sociale del Gal dovrà essere costituito dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati in coerenza con quanto previsto dal successivo art. 8.

In particolare il capitale sociale dovrà essere sottoscritto da soci appartenenti alle seguenti categorie:

- a) per i soci pubblici:
  - I. comuni;
  - II. altri enti pubblici;
- b) per i soci privati:
  - III. OOPP, (organizzazioni datoriali agricole);
  - IV. associazioni di rappresentanza degli interessi della Pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio economico del PSR o nell'elenco del CNEL;
  - V. altri soggetti privati diversi da quelli di cui ai due punti precedenti;.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio indicati nel successivo art. 8 e previa approvazione dell'organo amministrativo.

Si applica la disciplina riportata al successivo articolo 6.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

E' in ogni caso escluso il diritto di opzione.

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da loro posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2471bis c.c.

### **Articolo 6 – Ammissione di soci.**

L'ammissione di soci avviene per acquisto di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale.

In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo, che dovrà tra l'altro verificare il permanere degli equilibri sociali, al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta.

L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 8 del presente Statuto.

Nella richiesta di ammissione, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del Regolamento, ove approvato, nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria, a versare le quote sociali e successivamente tutte le spese generali sostenute dalla società per il suo ingresso.

Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art. 2603 n.3 c.c.:

- a) ad agire in conformità degli accordi presi nei confronti della società o da quest'ultima nei confronti dei terzi;
- b) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;
- c) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio;
- d) al rispetto del regolamento, ove approvato dall'Assemblea dei soci.

### **Articolo 7 – Finanziamento dei soci**

I soci possono effettuare finanziamenti alla società nel rispetto della normativa vigente.

I finanziamenti con diritto a restituzione possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo

*Philippe Collet*

*Paola Anton*

squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

### **Articolo 8- Requisiti dei soci**

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, e più precisamente:

- a) per la componente pubblica: Comuni e altri enti pubblici,
- b) per la componente privata: OOPP,(organizzazioni datoriali agricole); associazioni di rappresentanza degli interessi della Pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio economico del PSR o nell'elenco del CNEL; soggetti privati non esercitanti attività agricola; soggetti privati esercitanti attività agricola.

Tutti i soci, loro amministratori e legali rappresentanti dovranno essere in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità tali da non determinare incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione od interdizione dai pubblici uffici, e non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31.12.2012 n.235 e successive modifiche od integrazioni.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese o da comunicazioni scritte inviate dal socio alla società.

### **Articolo 9 - Obblighi dei soci**

I soci si obbligano a partecipare all'attività della società e alla scrupolosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, se emanato, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per il funzionamento della società il consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea, in sede di presentazione del bilancio di previsione, di stabilire una quota annuale contributiva dovuta dai singoli soci. Detta quota contributiva dovrà essere motivata a fronte di spese essenziali e per le quali non sia possibile ricorrere ad altre forme di copertura e, di norma, non potrà comportare un impegno economico eccedente il valore della quota di partecipazione del singolo socio moltiplicata per 1,5 (uno virgola cinque) salvo il diritto di recesso di cui all'articolo successivo.

### **Articolo 10 – Recesso**

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano nei seguenti casi:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo della società;
- b) fusione o scissione;
- c) trasferimento della sede legale all'estero;
- d) proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- e) aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni esclusivamente a terzi;
- f) modifica dei diritti eventualmente attribuiti ai soci dall'attocostitutivo, riguardanti l'amministrazione della società;
- g) revoca dello stato di liquidazione;
- h) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- i) introduzione o rimozione di nuovi vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- l) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.
- m) partecipazione diretta a nuovi programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli comunitari e/o nazionali e/o regionali.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nel caso in cui l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio di previsione, deliberi una quota consortile annua superiore a uno virgola cinque (1,5) volte la quota di capitale sociale sottoscritta. In questo caso il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal socio dissenziente entro sessanta giorni dalla data di delibera dell'assemblea e dal socio assente entro sessanta giorni dalla data di notifica della delibera assembleare di cui sopra.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Possono altresì recedere i soci che hanno perso i requisiti richiesti per l'ammissione.

I Comuni potranno recedere dalla società anche nelle seguenti ipotesi:

sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che rendano la partecipazione alla società non consentita ovvero non coerente o funzionale alle finalità istituzionali ovvero prevedano regole societarie specifiche che confliggano con lo statuto;

- a) decisioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o soggetti delegati da cui discendano effetti, vincoli od oneri non compatibili con lo specifico assetto normativo degli enti locali, ovvero con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri economico, finanziari e patrimoniali, ovvero azioni non coerenti con la programmazione politico-gestionale.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al consiglio di amministrazione della società entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Al recesso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale ed ancora esistente al momento del recesso e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso stesso.

Il rimborso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla data di efficacia del recesso. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, sempre nel rispetto del limite di partecipazione al capitale sociale così come riportato al precedente artt. 5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, resta privo di efficacia se la delibera che lo ha legittimato viene revocata o se viene deliberato lo scioglimento della società.

#### **Articolo 11 – Esclusione**

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;  
b) che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 8, cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

Per il rimborso, si applicano le disposizioni relative al recesso, esclusa però la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

### **TITOLO III ASSEMBLEE**

#### **Articolo 12 – Costituzione e competenze dell'assemblea**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati; le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che il consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione; in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina e la revoca dell'organo di controllo e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;



*[Handwritten signature and scribbles over the stamp]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6) la nomina dei liquidatori e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

### **Articolo 13 – Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, dall'Organo Amministrativo almeno due volte all'anno e precisamente:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) qualora vi siano i presupposti di legge, e
- per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità previste dal successivo art. 26,

mediante avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, e/o PEC (posta elettronica certificata) al domicilio dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al domicilio dei soci.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

La convocazione dell'assemblea deve essere sottoscritta dall'organo amministrativo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare; l'assemblea in seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno successivo a quella fissata per la prima convocazione.

### **Articolo 14 – Intervento e rappresentanza dei soci in assemblea**

Gli enti e le società intervengono in assemblea in persona del legale rappresentante.

I soci, compreso il legale rappresentante di enti pubblici, privati, associazioni datoriali e di società, possono farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'allontanamento di uno o più soci nel corso dell'assemblea non può invalidarne la sua costituzione od impedirne il normale svolgimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero ancora dall'amministratore più anziano di età e, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea anche tra non soci e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti nello stesso modo.

Le delibere dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel caso di assemblea straordinarie il verbale deve essere redatto da un notaio.

### **Articolo 15 – Deliberazioni dell'assemblea**

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo e/o dall'organo di controllo.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, sono necessari la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza più uno del capitale sociale in

prima convocazione; in seconda convocazione sono necessari la presenza, anche per delega, e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

In ordine alla invalidità delle decisioni dei soci si applica l'art. 2479 ter del c.c.

#### **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Articolo 16 – Amministrazione della società**

A livello decisionale né le autorità pubbliche (definite conformemente alle norme nazionali) né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, nel rispetto delle disposizioni sulla parità di genere. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati dall'Assemblea dei Soci secondo le seguenti modalità:

- a) Membri statutariamente designati da Comuni tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;
- b) Membri statutariamente designati da Altri Organismi di Enti Pubblici tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;
- c) Membri statutariamente designati da Soci privati  $\geq 60\%$  del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo la seguente ulteriore suddivisione:
  - I. Membri statutariamente designati da Organizzazioni datoriali agricole tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - II. Membri statutariamente designati dalle Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR o nell'elenco CNEL tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - III. Membri statutariamente designati da Soci privati diversi da quelli di cui ai punti precedenti  $\geq 10\%$  del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'organo amministrativo potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea che comunque deve rispettare i limiti indicati nel presente articolo.


L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; l'assemblea può stabilire che gli amministratori durino in carica fino a revoca o a dimissioni. In ogni caso, gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, qualora l'assemblea non abbia provveduto in sede di nomina dell'intero consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.



Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'organo di controllo purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di partecipazione a bandi o avvisi pubblici che prevedono specifiche limitazioni in materia, si farà riferimento ai relativi parametri in essi previsti.

Agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Per quanto compatibili e riferibili alla specifica tipologia societaria, trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 17 - Adunanza del consiglio di amministrazione**

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e con qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione. In quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Vice-direttore e/o il Direttore Tecnico della Società Consortile, se nominati, e/o eventuali consulenti esterni. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audioconferenza o audiovideoconferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri specificatamente individuati nell'avviso di convocazione, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino a prescindere dalla comunicazione testè citata.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

La funzione di segretario delle adunanze del consiglio di amministrazione può essere attribuita dallo stesso anche a persona che non faccia parte del consiglio.

### **Articolo 18 – Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo esercita la funzione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale di natura ordinaria e straordinaria fatta eccezione delle decisioni riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto.

### **Articolo 19 – Amministratore delegato**

Il consiglio di amministrazione potrà delegare alcuni dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il consiglio può sempre impartire direttive all'Amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; non possono essere delegati: la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, le decisioni in ordine alla fusione e scissione.

L'Amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere all'amministratore delegato che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il presidente e/o l'amministratore delegato vogliono compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

### **Articolo 20 – Rappresentanza sociale**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, all'amministratore delegato.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

### **Articolo 21 – Organo consultivo**

Il consiglio di amministrazione, al fine di meglio garantire l'approccio partecipativo nella fase di attuazione del PAL, può istituire la consulta permanente per lo sviluppo rurale che per lo sviluppo del sistema della pesca.

Alle consulte possono partecipare gli operatori che concorrono al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali.

Le consulte operano quali "forum permanenti" e si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione del presidente del consiglio di amministrazione per esaminare e discutere i resoconti ed i programmi consortili e le politiche di sviluppo promuovibili.

Le consulte promuovono altresì programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai soggetti potenziali motori di sviluppo locale, anche convegni, seminari e pubblicazioni monografiche. Le consulte nominano al loro interno un comitato esecutivo, con compiti di coordinamento, composto da un numero di membri stabilito dalla consulta stessa, e ne elegge il coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno tre componenti per ogni Comitato esecutivo.

### **Articolo 22 – Comitato tecnico, direttore e vice direttore**

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico-scientifico composto da un massimo di cinque membri esperti di chiara fama nelle materie dello sviluppo locale e della gestione di progetti integrati territoriali. Il comitato elegge al suo interno il coordinatore.

Il direttore e il vice direttore, se nominati, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato.

Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed ha compiti consultivi del consiglio di amministrazione, limitatamente alle valutazioni tecnico-scientifiche sui programmi di attività del consorzio, anche formulando proposte in merito.

Il Comitato:

- a) esamina le linee guida dei programmi annuali e a medio termine della società;



- b) fornisce pareri, ove richiesti, sui problemi tecnico scientifici all'assemblea, al Consiglio di amministrazione, al direttore;
- c) elabora schede di prevalutazione, presentazione e consuntivo con certificazione di qualità delle proposte, progetti, programmi esecutivi della società o a questi offerti da terzi;
- d) in considerazione della peculiarità e specificità del settore della pesca potrà essere costituito un comitato tecnico specifico; le modalità di nomina, di funzionamento e i compiti saranno disciplinati da apposito regolamento di esecuzione.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttamente, salvo altre procedure di nomina previste dalla normativa vigente, un Direttore Tecnico e un vice direttore con riconosciute e specifiche professionalità e competenze in materia di pesca e di acquacoltura nonché di finanziamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura e di strategie di sviluppo locale nell'ambito delle comunità costiere.

Al Direttore spetteranno tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal consiglio di amministrazione. Il direttore, avvalendosi della collaborazione del vicedirettore, coordinerà le attività svolte dal personale operativo e da strutture e consulenze esterne. Il direttore è responsabile del monitoraggio della gestione dei piani e dei progetti esecutivi approvati dal consiglio di amministrazione.

## TITOLO V CONTROLLO

### **Articolo 23 – Sindaco e revisione legale dei conti**

L'assemblea può nominare, ai sensi dell'art. 2477 del c.c., determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo e/o un revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali, scadendo alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale; ove costituito in forma collegiale, ha funzioni di revisione legale dei conti. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso fissato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.

### **Articolo 24 – Controllo dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

## TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

### **Articolo 25 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società l'approvazione del bilancio può essere fatta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; le particolari esigenze di cui sopra devono essere esposte dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite.

#### **Art. 26 BILANCIO DI PREVISIONE**

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo Amministrativo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e propone l'entità delle relative quote consortili a carico dei soci in funzione delle attività previste che confluiranno nel fondo consortile. Le quote annue consortili possono anche non essere proporzionali al valore del capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio è tenuto a provvedere al versamento della propria quota annuale consortile entro il termine stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è sottoposto al parere consultivo dell'organo di controllo se nominato ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, da tenersi entro il 20 novembre ed è approvato definitivamente dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre.

#### **Articolo 27– Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria anche attraverso l'incremento del patrimonio netto aziendale. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

### **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause determinate dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'articolo 2487 del Codice Civile.

I liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del capo VIII relativo alle società a responsabilità limitata.

### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 29– Clausola arbitrale**

Le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, insorgessero tra i soci, o tra questi e gli altri organi della società, oppure fra gli organi statutari fra di loro, oppure fra i soci e la società, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione inappellabile di tre arbitri nominati, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio Arbitrale.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e senza l'osservanza delle formalità di rito.

### **Articolo 30– Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. La raccomandata può essere effettuata anche a mano.
- O tramite posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice indirizzo mail del destinatario; le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso il registro delle imprese e, in mancanza, comunicati per iscritto alla società. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

### **Articolo 31– Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

### **Articolo 32– Nozione di controllo**

Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "società controllate e collegate", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

### **Articolo 33– Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di società consortili (2615 ter c.c.) e delle società a responsabilità limitata di cui al capo VII del titolo V del Libro quinto del Codice Civile.